



## Finanza locale e istituti scolastici D.L. 16/2014 / A.C. 2162

Dossier n° 55 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
25 marzo 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2162
D.L.	16/2014
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	21
Date:	
emanazione:	6 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:	6 marzo 2014
presentazione:	6 marzo 2014
assegnazione:	6 marzo 2014
scadenza:	5 maggio 2014
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

### Contenuto

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (A.C. [2162](#)) dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del [decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", e del [decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151](#), recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", **entrambi non convertiti** in legge per decorrenza dei termini di conversione.

L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni in materia di Tari e Tasi introdotte dalla legge di stabilità del 2014: in primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la **possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille** (rispetto all'attuale 2,5) nonché si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le **modalità di versamento della TASI** rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale).

Per quanto riguarda la **TARI**, si introduce un **termine di scadenza per l'affidamento diretto** e la possibilità di affidare la **gestione dell'accertamento e della riscossione** della TARI solo a **soggetti già affidatari** di servizi in materia di rifiuti.

Il **comma 2 dell'articolo 1** provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dalla lettera d) del comma 1, disponendo che ad essi si provveda: quanto a **118,2 milioni** mediante corrispondente **riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili**, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del [D.L. n. 5/2009](#); quanto a **6,8 milioni** mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Il **comma 3 dell'articolo 1** disciplina le ipotesi di **esenzione dalla TASI**, con una disposizione che **ricalca** quanto previsto in materia di **IMU**.

Il **comma 4 dell'articolo 1** dispone l'**estensione a tutti i tributi locali** della **procedura** prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147/2013](#)) in caso di **erronei versamenti dell'IMU**. Conseguentemente vengono estese le

modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

La **lettera a)** del **comma 1 dell'articolo 2**, abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende **acquistare servizi di pubblicità on line** ad acquistarli da **soggetti titolari di una partita IVA** rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

La **lettera b)** dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al **1° gennaio 2015** del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'[art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001](#), **delle partecipazioni in società** aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante**.

Le **lettere c) e d)** modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, in particolare differendo dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623, nonché differendo dal 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi.

La **lettera e)** – mediante abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 – è volta ad **esentare dalla Tari i rifiuti assimilati** che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La **lettera f)**, modificando il presupposto d'imposta della TASI, **esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli**.

La **lettera g)** **assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate** in via esclusiva.

La **lettera h)** modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di **riduzioni ed esenzioni TASI**, in particolare **escludendo** che il **comune** possa **disporre agevolazioni** nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

L'**articolo 3, ai commi da 1 a 3**, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di **accesso alle procedure di riequilibrio finanziario** da parte degli **enti locali che si trovino in difficoltà** finanziarie suscettibili di provocarne il **dissesto**. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di **riproporre un nuovo piano**, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. In pendenza di tale termine, e fino alla conclusione della conseguente procedura, sono altresì sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto.

Il **comma 4 dell'articolo 3** integra le disposizioni del TUEL che disciplinano il raggiungimento del **riequilibrio di bilancio** da parte degli enti in dissesto, introducendo una **deroga** per i **comuni** con popolazione **superiore a 20.000 abitanti** che abbiano posto in essere **misure di riduzione dei costi dei servizi** e di **razionalizzazione degli organismi delle società partecipati**, che consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro **tre esercizi** finanziari.

L'**articolo 4** prevede una specifica procedura di **riassorbimento graduale** delle **somme** attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla **contrattazione collettiva integrativa**. In particolare, regioni ed enti locali devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di specifici piani di riorganizzazione.

L'**articolo 5**, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli **anni 2014 e 2015**, dispone che i medesimi enti possono **assumere nuovi mutui** e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, **oltre i limiti** fissati dall'**articolo 204**, comma 1, del TUEL ([D.Lgs. n. 267/2000](#)) **per un importo non superiore alle quote di capitale** dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, **rimborso tenell'esercizio precedente**.

L'**articolo 6** reca disposizioni in merito alla **iscrizione in bilancio** da parte dei comuni **dell'IMU** di propria spettanza, prevedendo che i comuni iscrivano in bilancio la quota dell'imposta municipale propria **al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale**, trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e destinato all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

L'**articolo 7** introduce disposizioni finalizzate ad una **verifica** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il mese di marzo 2014**, dell'effettivo **gettito**

**dell'imposta municipale propria dell'anno 2013**, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, fermo restando la dotazione del Fondo medesimo come prevista a legislazione vigente. Le **variazioni delle assegnazioni** del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 sono effettuate **con decreto** del Ministero dell'interno entro il **31 marzo 2014**.

L'**articolo 8** prevede l'**attribuzione ai comuni** delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un **importo a titolo di anticipo** su quanto spettante **per l'anno 2014** sul **Fondo di solidarietà comunale**. L'acconto, pari al **20 per cento** di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, è erogato entro il 15 marzo 2014.

L'**articolo 9** rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010 ([L. n. 191 del 2009](#)). Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province e di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012. Le riduzioni disposte dal comma 183 sono da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo 2, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province.

L'**articolo 10** reca alcune disposizioni di interesse per le **province** per l'anno **2014**, relative:

- alle modalità di **riparto del fondo sperimentale** di riequilibrio;
- alle **riduzioni** da apportare **a ciascuna provincia** per effetto delle disposizioni di **spending review**, ai sensi del comma 7 dell'[articolo 16 del D.L. n. 95/2012](#), con esclusione della provincia de L'Aquila;
- alla **determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati** da corrispondere alle province appartenenti alla **regione Siciliana** e alla **regione Sardegna**.

L'**articolo 11** modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'[articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011](#), al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, **in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale**, organismo che ora non viene più previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 4 recata dalla norma. Vengono altresì rideterminati i termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti.

L'**articolo 12** dispone che il **contributo straordinario per le fusioni di comuni** di cui all'articolo 15, comma 3 del TUEL ([D.Lgs. n. 267/2000](#)) è **erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione**, prevista dal decreto regionale istitutivo (del comune risultante dalla fusione). Per le sole **fusioni che decorrono dal mese di gennaio** dell'anno successivo alla loro istituzione, il **contributo straordinario decennale** è invece erogato **dallo stesso anno di decorrenza della fusione**.

L'**articolo 13** dispone che le risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori relative alle annualità 2008 e 2009 assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa sia finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'**articolo 14** stabilisce che il 10% dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con D.P.C.M. di riparto, tra i comuni sulla base anche delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Definisce altresì la procedura per definire modalità e criteri di ripartizione.

L'**articolo 15** reca una modifica del [comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011](#), al fine di considerare le **amministrazioni provinciali** interessate nel 2009 dallo **scorporo** di province di nuova istituzione **come enti istituiti nell'anno 2009**, ai fini dell'applicazione delle regole del **patto di stabilità** interno.

L'**articolo 16** interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il

compito di redigere un **rapporto sul disavanzo di bilancio** che si è finora formato e predisponendo nel contempo un **piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio**, che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M.. La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-*bis* dell'[articolo 2 della legge n. 191/2009](#) (legge finanziaria 2010), con i quali: si consente l'**ampliamento della massa passiva** del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché alcune somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede, in riferimento alla **gestione dei crediti** di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione.

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 17** consentono il **pagamento diretto a Trenitalia Spa** delle somme dovute in relazione **allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta** nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale, consentendo al tempo stesso a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 4 dell'articolo 17** autorizza il Ministero dell'economia a **corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013** nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale.

Il **comma 5 dell'articolo 17** prevede **fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.**

L'**articolo 18** reca disposizioni volte a **limitare**, nell'anno 2014, l'applicazione di talune **sanzioni** previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del **patto di stabilità interno** nei confronti dei comuni di **Venezia e Chioggia**, in particolare, **escludendo** l'applicazione del **divieto di assunzioni** di personale e **limitandola riduzione delle risorse** ad essi assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'**articolo 19, comma 1, proroga al 31 marzo 2014** (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di **servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari** e in essere al 31 dicembre 2013.

Il **comma 2 proroga** (dal 28 febbraio 2014) al **30 aprile 2014** il termine generale per la **revoca dei finanziamenti agli enti locali** per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli **edifici scolastici** -previstodall'**art. 18, co. 8-quinquies**, del [D.L. 69/2013\(L. 98/2013\)](#)-, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

L'**articolo 20, comma 1**, è volto ad **escludere l'applicazione delle sanzioni** previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del **patto di stabilità interno** nei confronti del comune de **L'Aquila**, per l'esercizio 2013.

Il **comma 2** dispone la **non applicazione**, per l'anno 2014, dei **tagli derivanti dalla spending review**, di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del [D.L. n. 95 del 2012](#), nei confronti della **provincia e del comune de L'Aquila** nonché degli altri **comuni del cratere** interessati dal sisma dell'aprile 2009, come individuati dai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

## Relazioni allegate o richieste

Il decreto legge è stato trasmesso alle Camere corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica; successivamente, in data 21 marzo 2014, sono state trasmesse l'analisi tecnico-normativa (ATN) nonché l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Diverse norme del decreto-legge in titolo intervengono su materia oggetto di due altri decreti legge che lo hanno immediatamente preceduto, costituiti:

dal [decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”.

- dal [decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151](#), recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”.

**Entrambi i due decreti non sono stati convertiti** in legge per decorrenza dei termini di conversione.

In particolare, operando un raffronto tra i contenuti del decreto legge in esame e il [D.L. n. 151/2013](#) e il precedente [D.L. n. 126/2013](#), si osserva che:

- l'**articolo 2, comma 1, lett. a)** interviene sull'acquisto di spazi pubblicitari *on-line*, abrogando la norma contenuta nella legge di stabilità 2014. L'[articolo 1, comma 1, del D.L. n. 151/2013](#) prevedeva invece il rinvio al 1° luglio 2014 dell'applicazione del comma 33;
- l'**articolo 2, commi 1, lettere c) e d)** modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, operando un differimento dei relativi termini. Tali lettere riproducono quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere d co. 2 d-bis, *ter* e *quater* del testo del [D.L. n. 151/2013](#), come modificato dal Senato in sede di esame in prima lettura. Dunque, si tratta di disposizioni che non erano originariamente contenute nel D.L., ma che sono state inserite in sede di esame parlamentare di conversione;
- l'**articolo 3, commi 1-3** introduce, dopo il comma 573 della legge di stabilità 2014, un nuovo comma 573-*bis*, che consente la riproposizione, da parte degli enti locali interessati della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ad una diversa fattispecie rispetto a quella già disciplinata dal comma 573. L'[articolo 1, comma 2, lettera d\) del D.L. n. 151/2013](#), interveniva invece per modificare la tempistica definita dalla fattispecie di cui al comma 573;
- l'**articolo 10, comma 1** proroga per l'anno 2014 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti. L'[articolo 6 del D.L. n. 151/2013](#) confermava, per il solo anno 2013, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate.

Il medesimo articolo 10, al **comma 2**, stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare per l'anno 2014 a ciascuna provincia, ai sensi del comma 7 dell'[articolo 16 del D.L. n. 95/2012](#). L'[articolo 6 del D.L. n. 151/2013](#) disponeva invece in merito per il solo anno 2013;

- l'**articolo 16** reca disposizioni concernenti Roma capitale. Quanto contenuto nel comma 1 è sostanzialmente identico (tranne che per la tempistica di adozione del Piano) ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'[articolo 4 del D.L. n. 151/2013](#), i quali però non erano originariamente contenuti nel D.L., state inseriti in sede di esame parlamentare di conversione.

Per quanto contenuto nel comma 2 (relativo, in sostanza all'entità delle risorse e tipologie di poste oggetto di trasferimento dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria) si richiama gli analoghi [articolo 1, comma 5 del D.L. n. 126/2013](#) e l'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 151, dei quali sono fatti salvi comunque gli effetti;

- l'**articolo 17** reca disposizioni in materia di trasporto ferroviario. In particolare, il comma 5 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. L'articolo 3, commi 1-3, del D.L. n. 151 (riproducendo i commi da 2 a 4 dell'[articolo 1 del D.L. n. 126/2013](#)), interveniva sulla stessa disciplina. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 151 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto-legge le ragioni di necessità ed urgenza muovono dalla considerazione della necessità di adottare disposizioni di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti locali, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi.

Si osserva come nella relazione illustrativa e tecnica per talune norme si fornisce esplicita contezza della necessità e dell'urgenza di taluni interventi.

Si veda, ad esempio, la relazione tecnica all'articolo 12, che indica i motivi della necessità di intervenire in materia di modalità e tempistica di erogazione del contributo straordinario alle fusioni di comuni.

Nonché, nella relazione illustrativa quanto affermato circa il fatto che il provvedimento reca alcune disposizioni, quali gli articoli 3, comma 4, 4, 11, 18, 19, 20 di contenuto sostanzialmente identico a quelle già contenute negli articoli 4, 6, 8, comma 1, cpv. 1-*ter*, 9, 16, commi 4 e 5, 17, dell'A.S. 1322, le quali sono state inserite nel testo in ragione della particolare urgenza ed indifferibilità della loro adozione, che esige un'entrata in vigore incompatibile con i tempi di approvazione dell'A.S. n. 1322.

Il provvedimento interviene inoltre in materia di TASI e di TARI, la cui prima scadenza cade nella prima parte dell'anno.

Considerato peraltro che, come sopra riportato, il provvedimento riproduce in parte i contenuti di

alcune delle norme già previste dai decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, può rilevarsi come nel preambolo medesimo non risulti l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la parziale riproposizione.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame contiene disposizioni riconducibili a vari ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, Cost.](#), quali principalmente **sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie** (lett. e)), **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali** (lett. g)), **ordinamento civile** (lett. l)), nonché di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., quali **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, governo del territorio e grandi reti di trasporto**.

Meritano altresì di essere richiamati l'[articolo 119, quinto comma, della Costituzione](#), relativo agli **interventi speciali dello Stato** in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, Cost., sull'ordinamento speciale di **Roma capitale**.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'art. 16, comma 2, relativo al contenuto del piano di riduzione del disavanzo di Roma capitale, interviene sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale.

*Si rileva in particolare che le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 16, sull'adozione di modelli innovativi nella gestione dei servizi pubblici locali e sulla dismissione delle società partecipate, presentano un contenuto analogo a disposizioni contenute nei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, disposizioni delle quali la Commissione Affari costituzionali aveva chiesto la soppressione con una condizione contenuta nei pareri espressi sui suddetti provvedimenti.*

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Come già rilevato, il provvedimento in esame fa seguito a due decreti-legge, entrambi non convertiti nei termini costituzionali, che si sono susseguiti nell'ultimo bimestre del 2013: il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio; il decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

In aggiunta a disposizioni che riprendono con modificazioni contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare dei citati decreti-legge, il provvedimento in titolo reca disposizioni che in parte riproducono norme presenti nella versione licenziata dal Consiglio dei Ministri sia del decreto-legge n. 126 sia del decreto-legge n. 151 del 2013. In particolare:

- l'**articolo 16, comma 5**, riguardante la situazione finanziaria di Roma capitale;
- l'**articolo 17, comma 1**, sul trasporto ferroviario in Valle d'Aosta,

Con la **sentenza n. 360 del 1996**, la Corte costituzionale ha ritenuto violato l'art. 77 della Costituzione quando i decreti-legge iterati o reiterati, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, riproducono sostanzialmente, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che ha perso efficacia a seguito della mancata conversione.

Secondo la Corte, il decreto-legge iterato o reiterato lede l'art. 77 della Costituzione sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti di necessità e di urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata.

*Con riguardo a tali disposizioni, si segnala che, in difformità rispetto a quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, nel preambolo del decreto risulta assente l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione.*

In relazione all'**omogeneità ed alla specificità delle disposizioni**, Il decreto-legge - che si compone di 20 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, cui si aggiunge un ventunesimo articolo che ne disciplina l'entrata in vigore - reca un insieme di misure in materia di finanza degli enti locali, in favore degli enti territoriali, nonché interventi volti a fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola, dei quali dà succintamente conto il preambolo e solo parzialmente il titolo, nel quale è in particolare assente ogni riferimento agli enti territoriali. Ogni riferimento è inoltre assente, sia nel titolo che nel preambolo, alla disposizione contenuta all'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, che abroga la norma sull'acquisto di spazi pubblicitari *on line*, contenuta al comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), che non appare pienamente riconducibile agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge.

La presenza, all'articolo 19, della disciplina in materia di occupazione, servizi nella scuola ed edilizia scolastica, rende il decreto-legge all'esame un atto *ab origine* a contenuto plurimo; in relazione ai decreti-legge riconducibili a questa tipologia, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 32 del 2014, ha osservato incidentalmente che essi "di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità".

## Coordinamento con la normativa vigente e formulazione del testo

Il decreto-legge modifica disposizioni di recente approvazione. Ciò si riscontra, in particolare, agli articoli 1 e 2, 3, commi 1-3, e 7, che incidono su diverse disposizioni della legge di stabilità 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)), tramite modifiche testuali, abrogative, modificative ed integrative della disciplina ivi contenuta.

In particolare:

- l'articolo 1 abroga il comma 33, in materia di pubblicità *on-line*; che modifica i commi 677, 688, 691, interviene in materia di TARI e TASI;
- l'articolo 2 novella i commi 569, prorogando il termine ivi fissato relativo all'obbligo di dismissione per le P.A. di partecipazioni societarie vietate; novella i commi 620 e 623, per differire i termini ivi fissati per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; nonché modifica il comma 649, il comma 669, e abroga il comma 670 e la lettera f) del comma 679, anch'essi relativi alla disciplina della TARI e della TASI.
- l'articolo 7, che introduce i nuovi commi da 729-bis a 729-quater, recanti disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013
- l'articolo 3, commi 1-3, che introduce, dopo il comma 573, un nuovo comma 573-*bis*, volto a consentire la riproposizione, da parte degli enti locali interessati della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con riferimento ad una diversa fattispecie rispetto a quella già disciplinata dal comma 573, riferita non già al giudizio negativo della Corte dei conti, bensì a quello espresso dall'organo consiliare dell'ente

Infine, come già rilevato, gli articoli 3, comma 4, 4, 11, 18, 19, 20 presentano contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli 4, 6, 8, comma 1, *cpv.* 1-*ter*, 9, 16, commi 4 e 5, 17, **dell'A.S. 1322**, recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Il disegno di legge, presentato il 21 febbraio 2014 è in corso di esame al Senato in commissione.

Il Governo nella relazione illustrativa, nel segnalare la predetta identità, rileva che tali disposizioni sono state inserite nel testo del decreto legge in ragione della particolare urgenza ed indifferibilità della loro adozione, che esige un'entrata in vigore incompatibile con i tempi di approvazione dell'A.S. n. 1322.

*Circa le osservazioni sulla formulazione del testo, si rinvia alle schede di lettura analitiche del provvedimento.*